SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

(178ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte » **(1030-D)** (*D'iniziativa del senatore Trabucchi*) (*Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3253, 3254
BRACCESI, *relatore* 3253
CENINI 3254
SPAGNOLLI 3254
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 3254

« Istituzione di una indennita di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » **(2114-bis)** (*Stralciato dal disegno di legge n. 2114 nella seduta della Commissione del 27 luglio 1962*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3243, 3244, 3245, 3246
BERTOLI 3244, 3245
DE LUCA . . . . . *Pag.* 3244, 3245
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 3244, 3245
RUGGERI 3245
SPAGNOLLI, *relatore* . .3243, 3244, 3245, 3246

« Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. Compagnia italiana alberghi turistici S.p.A.) per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno » **(2148)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3246, 3253
BERTOLI 3247, 3250, 3251
DE GIOVINE, *relatore* . . . 3247, 3248, 3251
MOTT 3251
RODA 3247, 3248, 3251, 3253
RUGGERI 3247, 3248, 3253
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 3247, 3248, 3250, 3251, 3253

« Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » **(2155)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3234, 3235, 3236, 3239
BERTOLI 3237, 3238

DE GIOVINE, *relatore* *Pag.* 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239
DE LUCA 3237
PARRI 3238
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3236
RODA 3236, 3237
RUGGERI 3238, 3239
SPAGNOLLI 3235, 3236, 3239
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3236, 3237, 3238, 3239

« Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, già di proprietà del Comune » **(2156)** (*D'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3241, 3243
BRACCESI 3242
RUGGERI 3242
SPAGNOLLI, *relatore* 3241
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3242, 3243

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituto dal senatore Ronza.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per la pubblica istruzione Magrì.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (2155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. È evidente la necessità per gli Uffici fiscali di avere a disposizione mezzi idonei tali da permettere di procedere ad accertamenti il più possibile vicini alla realtà in modo da ottenere una equa ripartizione dei tributi fra i soggetti di imposte.

Naturalmente elementi base sono le fonti di informazione che, se precise e dettagliate, possono fornire i dati indispensabili per il controllo delle dichiarazioni e la conseguente maggiore precisione degli accertamenti.

Tutta una serie di disposizioni di legge, dall'articolo 37 del regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, al testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, delimitano i poteri dell'Ufficio di fini degli accertamenti e così li completa l'articolo 1 del disegno di legge in esame con le disposizioni delle lettere *f*) e *g*) che vengono aggiunte al primo comma dell'articolo 39 del su citato testo unico, e che autorizzano l'Ufficio a compiere diretti rilievi presso enti pubblici, società ed enti che effettuano riscossione e pagamenti per conto di categorie interessate e società ed istituti di assicurazione, ed a richiedere inoltre ai soggetti tassabili in base al bilancio, senza ricorrere necessariamente alla facoltà di ispezione prevista dall'articolo 42 del testo unico, dati relativi alle vendite, acquisti e forniture intercorsi fra le società e fornitori o clienti nominativamente indicati e per un determinato periodo di tempo. È stato affacciato il dubbio che la dizione del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge possa essere interpretata come facoltà di estendere il rilievo diretto anche nei confronti delle aziende ed istituti di credito, ma è evidente che nei confronti di tali enti resta operante la precisa disposizione, di cui al secondo comma dell'articolo 40 del testo unico, che ne fa espresso divieto, nè in ogni caso le aziende ed istituti di credito, mancando una pre-

cisa designazione, possono esser ritenute comprese fra quelle indicate nel detto comma primo dell'articolo 1.

Con i successivi articoli 2, 3, e 4 del disegno di legge vengono chiarite le norme relative ai redditi di lavoro subordinato e quelli prodotti senza che vi concorrano nè capitale, nè lavoro come pensioni, vitalizi, eccetera.

Infatti la modifica al primo comma dell'articolo 87 del testo unico contenute nell'articolo 2 della legge in esame, chiarisce che le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile. Ciò allo scopo di eliminare incertezze di interpretazione, soprattutto da parte di amministrazioni diverse da quelle dello Stato, in sede di applicazione delle ritenute erariali sulle pensioni e sulle indennità di anzianità e di previdenza, nascenti dal fatto che l'articolo 127 del testo unico — richiamato dal successivo articolo 143 — stabilisce il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile con obbligo di rivalsa solo per i redditi di lavoro subordinato indicati nell'articolo 85 omettendo gli altri di categoria C/2 elecati nello stesso articolo 85.

L'articolo 89 del testo unico, che determina le quote di esenzione, viene modificato mediante l'aggiunta di due nuovi commi (articolo 3): il primo che porta a lire 300.000 il limite di esenzione per i redditi di lavoro subordinato soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari; il secondo che fissa ad un milione il limite di esenzione per le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratti collettivi di lavoro.

Con l'articolo 4 del disegno di legge viene modificato il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico con l'aggiunta che nel caso i redditi risultino costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, la riduzione delle aliquote si applica sull'ammontare corrispondente a lire sessantamila per ogni anno di servizio prestato.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si aggiunge un ultimo comma all'articolo 136 del testo unico che contempla gli oneri detraibili, per cui le spese, le passività e le perdite inerenti ai redditi di lavoro subordinato ed alle pensioni vengono in ogni caso valutate nella misura del venti per cento dei redditi stessi con un massimo di lire 360.000.

Infine l'articolo 6 chiarisce la portata dell'ultimo comma dell'articolo 143 del testo unico che contempla le ritenute di acconto, nel senso che alla formazione del reddito complessivo netto concorrono anche gli assegni fissi ed i compensi per il loro intero ammontare.

Poichè sono stati affacciati dei dubbi è opportuno chiarire e precisare che le modifiche ed aggiunte contenute nel disegno di legge in esame non apportano variazioni di sorta alle disposizioni dell'articolo 124 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che sanciscono l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per le pensioni della Previdenza sociale.

Ugualmente per le esenzioni contemplate nell'articolo 8 della legge 28 luglio 1861, numero 830, e nelle altre leggi nei confronti delle pensioni dei Fondi speciali.

Quindi questo disegno di legge non contempla affatto tutte le pensioni di previdenza o quelle assimilabili alle varie categorie speciali. Non mi resta quindi che chiedere l'approvazione del disegno di legge, che del resto è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Questo disegno di legge deve servire come copertura alla nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al Comune di Volterra?

D E G I O V I N E , *relatore*. Sì, ma in sostanza, signor Presidente, si tratta di una questione di interpretazione, perchè gli enti privati non sono tenuti a trattenere le tasse erariali ai fini della ricchezza mobile. Era nata la discussione se le ritenute potessero essere mantenute anche per le pensioni e gli assegni speciali. Lo Stato provvedeva a questo, ma gli enti privati, no; e il disegno di legge (questo e il punto più importante) lo chiarisce e migliora anche i minimi, ai fini della esenzione, delle pensioni speciali.

S P A G N O L L I . Ci sarà un aumento di introiti?

D E G I O V I N E , *relatore*. Si, naturalmente si verificherà un maggiore gettito.

P R E S I D E N T E . È necessario che il disegno di legge venga approvato con sollecitudine perchè non può essere ulteriormente ritardato. A me sembra però che la legge per la concessione di un'indennità al Comune di Volterra prevedesse una copertura appunto con il disegno di legge in esame: Io sarei grato che mi si dicesse qual'è l'articolo che comporta un maggiore introito.

S P A G N O L L I . Preciso che il disegno di legge relativo alle saline di Volterra, per quanto attiene alla copertura, faceva riferimento a un capitolo sull'Amministrazione dei monopoli. Poi, in sede di discussione alla Camera dei deputati, la copertura, viceversa, venne riferita al disegno di legge di cui stiamo discutendo in questo momento.

Ora, si domandava questo chiarimento: poichè il disegno di legge dovrebbe provvedere per la copertura della maggiore spesa per le saline di Volterra, si vorrebbe sapere come si realizza una maggiore entrata.

D E G I O V I N E , *relatore*. In realtà il provvedimento non prevede inasprimento di tributi, anzi con l'articolo 4 si aumentano i minimi imponibili. Tuttavia il maggiore gettito è in relazione al fatto che si consente allo Stato di agire direttamente perchè si richiedono i documenti relativi agli acquisti fatti dalle società per altri enti, cosa che finora non era contemplata dalla legge. Tutto il resto rimane come prima.

S P A G N O L L I . Quindi la previsione di una maggiore entrata si basa sul perfezionamento del sistema; non è che ci sia un'innovazione.

P R E S I D E N T E . Resta comunque il fatto che incasseremo di più.

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è il primo caso, come peraltro credo non sia il primo caso quello della legge sulla « cedolare », per cui il perfezionamento di un sistema reca un miglioramento delle entrate senza la creazione di un nuovo tributo; ma si dà sempre luogo ad un prelievo, dal punto di vista formale.

Il Presidente aveva posto un quesito: siccome per il disegno di legge relativo alle saline di Volterra si parlava della necessità di copertura, che in un primo tempo era stata prevista su un capitolo dei monopoli e poi su questo disegno di legge, desiderava sapere quale era l'articolo che può dar luogo ad un aumento di introiti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Come ha detto il relatore sono il riordinamento della materia e in particolare le norme dell'articolo 1, che ci danno delle possibilità che prima non avevamo. Ci sono però anche delle innovazioni come quella della lettera *d*) dell'articolo 5, relativa alla spese, le passività e le perdite inerenti alla produzione dei redditi per loro natura non detraibili nella determinazione dei redditi stessi; e si aggiunge: « Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera *d*) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000 ». Queste spese riguardano prevalentemente i medici degli ospedali, i giornalisti ed altri professionisti, per i quali già c'era una circolare con la quale si autorizzava a detrarre il 20 per cento per spese di studio, acquisto di libri, eccetera; siccome l'uso della circolare non è sembrato molto regolare, abbiamo preferito introdurre la disposizione nel disegno di legge in esame.

R O D A . Quando discuteremo gli articoli bisognerà riferirci al testo unico, poichè ho già notato delle sfasature nei confronti dei testi modificati. Ad esempio nell'articolo 3 introduciamo un elemento che ci suggerisce delle perplessità, là dove è detto che sono esenti i redditi di lavoro e le pensioni se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano le 300 mila lire all'anno. L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette diceva diversamente, e cioè che la quota esente non

può eccedere l'ammontare di lire 240.000 ragguagliate ad anno.

Avrei due questioni da prospettare: una di forma e l'altra di sostanza.

Nell'articolo 89 del citato testo unico noi non parliamo di esenzione, ma di detrazione di una quota di lire 240.000 e basta. Il concetto dell'esenzione che viene introdotto qui non lo capisco se non con riferimento generico all'articolo 85 nel quale si stabiliscono le categorie dei diversi redditi per la determinazione dell'imposta di ricchezza mobile. Ora l'aggiunta dei due commi dell'articolo 3 la vedrei meglio collocata all'articolo 85 e non con riferimento all'articolo 89. Infatti all'articolo 85, per la categoria C/2, tra i redditi di lavoro subordinato, sono specificati stipendi, salari, indennità, assegni ed ogni altro emolumento, nonchè redditi alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili.

Dal momento che l'articolo 85, per quel che riguarda la tassazione della categoria C/2 stabilisce una nomenclatura precisa nella quale sono incluse anche le pensioni, non mi sembra il caso di riferirsi agli articoli 87 e 89 del testo unico, in quanto in essi si parla di quota esente. Ora noi introduciamo con l'articolo 3 un principio pericoloso per le pensioni, che non erano comprese nella dizione dell'articolo 89. Per la verità gli Uffici delle imposte si sono trovati di fronte alle pensioni e non hanno osservato giustamente i principi introdotti dall'articolo 85 del testo unico: sono andati al di là delle 240.000 lire, che diventano ora 360.000. Il pericolo adesso dipende dal fatto che nell'articolo 4, che modifica l'articolo 90, si parla di pensioni; ed ecco che gli Uffici saranno obbligati a tassare per forza tutte quelle pensioni che superano il minimo di 200.000 lire, o se non lo superano accordare un abbattimento alla base di 300.000 lire.

Non possiamo lasciare così questa materia, che è opinabile per effetto della nomenclatura. Per togliere dall'incertezza e il legislatore e il contribuente e gli Uffici delle imposte, modifichiamo con l'introduzione delle pensioni l'articolo 89, che non parla affatto delle pensioni: afferriamo il toro per le corna e stabiliamo se è lecito un abbattimento alla base per il reddito di lavoro di 300.000 lire e, se aggiungiamo le pensioni, proponiamo di effettuare un abbattimento un po' più alto.

B E R T O L I . Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Roda per quanto riguarda l'articolo 3, dove non si parla più dell'abbattimento alla base; il che vuol dire che se anzichè 300 mila il reddito fosse 350 mila o anche solo 301.000 si paga su tutta la somma e non sulla sola differenza.

D E L U C A . La norma dell'abbattimento alla base è per tutti.

B E R T O L I . Qui non c'è l'abbattimento alla base.

D E G I O V I N E , *relatore*. L'articolo 89 dice che i redditi netti della categoria C/2 e C/1 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile; quindi sono comprese anche le pensioni.

B E R T O L I . L'abbattimento alla base è concesso se l'imponibile non raggiunge le 300.000 lire; se supera non si paga solo sulla differenza.

D E G I O V I N E , *relatore*. Il primo comma resta inalterato.

R O D A . Siccome gli altri sono commi aggiuntivi, il primo comma resta invariato.

B E R T O L I . Resta l'abbattimento delle 240.000 lire del primo comma

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il limite delle 240.000 è stato portato a 300.000.

R O D A . Bisognerebbe fare una modifica al primo comma.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il primo comma rimane 240.000; per la differenza tra 240.000 e il di più, se si trat-

ta di piccolo reddito, non vale la pena di far pagare la differenza.

B E R T O L I . Se uno percepisce 300.000 meno una lira non paga niente; se invece ha un reddito di 350.000 non paga sulla differenza tra 300.000 e 350.000, ma sulla differenza tra 240.000 e 300.000.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ed è giusto. Tra 240.000 e 300.000 sono 60.000 lire di differenza, al 4 per cento sono 240 lire: e in questo caso non vale la pena di esigere la differenza.

B E R T O L I . Bisognerebbe aumentare l'abbattimento alla base.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ed allora si altera tutto il sistema.

B E R T O L I . Circa l'articolo 5, potrei conoscere il testo preciso dell'articolo 136 del testo unico?

D E G I O V I N E , *relatore.* L'articolo 136 del testo unico per quanto riguarda le somme ritenute per fini previdenziali, dice esattamente: che dalla somma dei redditi valutati ai sensi del comma seconda dell'articolo precedente si detraggono: *c*) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali è obbligato per legge.

B E R T O L I . Allora non c'è un limite per queste esenzioni; si potrebbero avere assicurazioni per un miliardo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Per la complementare c'è sempre stata la ritenuta. Per i fini previdenziali e i premi di assicurazione vi sono gli oneri detraibili di cui all'articolo 136.

B E R T O L I . È un utile senza limite che io accumulo sotto forma di assicurazioni sulla vita e che rimane esente da imposte.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* La disposizione risale fin da quando è stata istituita la complementare, per giovare al risparmio sotto forma previdenziale. Questa norma è rimasta tale e quale e non vi è stata alcuna modificazione.

P A R R I . Vorrei sapere, se è possibile, dal Ministro quanto rendono all'Erario le imposte nei primi scaglioni sopra le 300.000 lire di reddito, che è il primissimo gradino. La richiesta ha il fine di sapere se il Governo non potesse accettare un aumento dell'abbattimento di base, che nella misura attuale mi sembra anacronistico. Per esempio si potrebbe proporre di raddoppiare il minimo di base e portarlo a 480.000. Domanderei se una operazione di questo genere, che sarebbe evidentemente sana, necessaria, umana e sociale, potrebbe essere tollerata dal bilancio. Di conseguenza bisognerebbe portare il limite a 720.000. Quindi: abolire le 300.000, porre un minimo di 480.000 e maggiorare quest'ultima cifra del 50 per cento ai fini dell'imponibile tassabile.

R U G G E R I . Ho le stesse preoccupazioni del senatore Parri. Noi abbiamo migliorato a un milione di unità la pensione di previdenza sociale, ma ora quello che abbiamo dato con una mano lo riprendiamo con l'altra. Si potrebbe nell'articolo 3, secondo comma, distinguere le pensioni dai redditi di lavoro? Capisco che dare una franchigia superiore per i redditi è un po' difficile, ma almeno per le pensioni mi pare che si potrebbe farlo.

La nostra proposta conciliativa sarebbe questa: portare l'esenzione dall'imposta per i redditi fino a 480.000 lire, almeno per quelli che non hanno altro reddito oltre quello della previdenza sociale o comunque delle pensioni. Proporrei un comma aggiuntivo, da collocare tra il primo e il secondo comma, in cui sia detto che non possiamo sottoporre a tassazione coloro che hanno 25.000 lire di pensione al mese, come li sottoponevamo sei-sette anni fa, dato il diminuito potere di acquisto della moneta e quindi l'aumento apportato alle pensioni.

DE GIOVINE, *relatore*. Ma le pensioni della previdenza sono tutte escluse, vi è cioè l'esenzione.

RUGGERI. Nel testo che stiamo esaminando, non si parla di esenzione, a meno che non vi si aggiunga « salvo quanto disposto dalla legge ».

DE GIOVINE, *relatore*. Le pensioni della previdenza sociale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile in base all'articolo 124 del regio decreto-legge 4 agosto 1935, numero 1827. Tale esenzione riguarda il milione di pensionati ai quali accennava il senatore Ruggeri.

PRESIDENTE. Come si spiega la seconda parte che dice che le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito di lavoro?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il problema che ci siamo posti era di raggiungere fiscalmente le pensioni molto alte che sono come stipendi e non quelle della previdenza sociale. Se peraltro si vuol modificare e rimandare alla Camera il disegno di legge: decida la Commissione.

RUGGERI. Credo che si possa aggiungere soltanto la clausola: « ferma restando l'esenzione disposta con l'articolo 124 del decreto-legge 4 agosto 1935, n. 1827 ».

PRESIDENTE. È inteso che bisogna non modificare la portata della esenzione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Direi che una buona volta bisognerebbe chiarire questa storia della pensione della previdenza sociale, con le diverse norme riguardanti la sorella, il figlio, eccetera, a carico; si dovrebbe dire: il tale gode di una pensione di 240.000 lire punto e basta. È pacifico che questa legge non deve derogare alle esenzioni stabilite con leggi speciali, fra cui quelle della previdenza sociale; e poi ve ne saranno anche altre dell'I.N.A.D.E.L., dei vari istituti di previdenza, eccetera, che hanno trattenute fisse del 2 per cento.

RUGGERI. Non vorrei però che i pensionati pagassero l'aumento del canone al comune di Volterra.

SPAGNOLLI. Il Ministro ha chiarito la questione, il relatore mi pare sia stato esplicito. Anche il senatore Mott aveva qualche timore. Ma eventualmente si potrà chiarire con una circolare che restano ferme le esenzioni attualmente in vigore.

RUGGERI. Il Ministro può dichiarare (e ciò potrà risultare dal resoconto della seduta odierna) che farà una circolare in questo senso? O meglio accetterebbe un ordine del giorno col quale s'invita il Ministro a chiarire con circolare che le norme di questa legge non derogano a tutte le disposizioni in favore dei pensionati che sono comprese nelle leggi della previdenza sociale e nelle altre leggi a carattere previdenziale?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se volete presentare un ordine del giorno, in tal senso, sono disposto ad accettarlo.

RUGGERI. Bisogna precisare « anche per le pensioni di guerra ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Naturalmente si fa riferimento a tutte le esenzioni che sono stabilite nelle leggi della previdenza sociale e nelle altre leggi relative a trattamenti pensionistici.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *f*) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di società ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di società ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;

« *g*) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'articolo 89, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno ».

« Sono altresì esenti dalla imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prima 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie *B*, *C*-1 e *C*-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato ».

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

Art. 136. (*Oneri detraibili*). — « Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:

a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e semprechè siano indicati il percipiente e il suo domicilio;

b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusio-

ne dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;

c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali è obbligato per legge;

d) le spese, le passività e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi.

Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera *d*) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000.

Si applica la disposizione dell'articolo 93 ».

(*È approvato*).

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare ».

(*È approvato*)

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, comunico alla Commissione che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2155, invita il Governo a precisare, con apposita dichiarazione, che le pensioni della previdenza sociale, le pensioni di guerra e le altre che godono per legge di un trattamento speciale, non sono comprese nel capoverso dell'articolo 2 ».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, già di proprietà del Comune » (2156) (*Approvato dalla Camera dei deputati*))

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Paolicchi, Pucci Anselmo, Diaz Laura, Amadei, Monasterio, Menchinelli, Liberatore, Rossi Paolo Mario: « Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, già di proprietà del Comune », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Questo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati in data 22 gennaio 1960, d'iniziativa del deputato Raffaeli e di altri otto deputati, portava il seguente titolo: « Rivalutazione dell'indennità corrisposta dalla Azienda dei monopoli di Stato al comune di Volterra per i pozzi saliferi e per la foresta di Berignone, già di proprietà del

Comune ». La relazione degli onorevoli presentatori è molto ampia, con notizie che risalgono all'anno 484 avanti Cristo, per sottolineare che già a quell'epoca esistevano dei pozzi salsi nella frazione oggi denominata Saline di Volterra. Per farla breve, questi pozzi salsi erano di proprietà della comunità locale; nel 1808 sono stati tolti alla comunità di Volterra dalla « Giunta straordinaria per amministrare e governare la Toscana » e sono passati allo Stato. Da allora è nata tutta una serie di contestazioni, ricorsi, eccetera, e la questione è stata, ad un certo momento, definita con una indennità annua di lire 5.366,22, corrisposta dal Ministero delle finanze per la cessione delle foreste di Berignone, come da atto 17 luglio 1840, rogato Carlo Redi, e con una indennità di lire 15.633,78 dalla Direzione delle gabelle, indennità dovuta al comune di Volterra per la cessione dei pozzi salsi, come da atto 17 agosto 1840, rogato Carlo Redi; in totale lire 21.000. Questa somma è rimasta invariata nel tempo.

Ora gli onorevoli relatori sottolineano la situazione particolarmente depressa della zona, facendo presente che la città di Volterra è venuta, negli ultimi anni, addirittura spopolandosi: dai 21.040 abitanti nel 1936, registra nel 1958 una popolazione di 16.994 unità. È quindi una situazione da prendere in particolare considerazione.

Lasciamo da parte la considerazione che vi sono norme di legge di cui ci si può servire perchè si tratta di comune montano; qui si fa la questione che, perlomeno, intanto, si rivaluti questa indennità di lire 21.000. E, allo scopo, si propongono vari parametri: il valore della indennità in rapporto alle entrate del Comune; il valore della indennità in rapporto alla svalutazione monetaria; il rapporto fra la indennità e la dinamica del provento dell'Erario per la produzione del sale nel territorio del Comune.

Tra questi vari parametri è stato, in definitiva, scelto il primo, perchè con il secondo, volendo rivalutare il valore dell'indennità, si arrivava appena a sette milioni di lire; viceversa, mettendo in rapporto il valore dell'indennità con le entrate del Comune, venivano fuori 37 milioni di lire, che nel disegno di legge sono stati ridotti a 35.

Questo è il contesto sostanziale del disegno di legge. Come ho accennato prima, nell'articolo 3 del disegno di legge, così come era stato presentato dagli onorevoli parlamentari, questa indennità, che doveva essere proprio di 37 milioni annui, doveva far capo, come copertura, ai fondi del capitolo 45 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; viceversa, nell'elaborazione che è intervenuta alla Camera, innanzitutto si è tolta la parte relativa alla foresta di Berignone, così modificando il titolo del disegno di legge: « Nuova misura dell'indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, già di proprietà del Comune », e si è poi stabilita la misura dell'indennità stessa in lire 35 milioni annui.

Per questa indennità perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra, si fa capo, per quanto riguarda la copertura, al disegno di legge n. 2155, testè approvato su relazione del senatore De Giovine. La 1ª Commissione del Senato, richiesta del parere, lo ha espresso pienamente favorevole. Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Debbo precisare una cosa: poichè, in realtà, non si capisce perchè è stata tolta dal disegno di legge la foresta di Berignone, dirò che è stata tolta perchè il Ministero dell'agricoltura ha fatto sapere che tale foresta ha un valore negativo, dato che le spese di manutenzione e sorveglianza sono notevoli, mentre il legname non può essere utilizzato per fare il carbone, ma solo come legna da ardere.

B R A C C E S I . Nell'atto famoso del 1840 è stabilito, tra l'altro, un obbligo per il Comune, che beneficiava delle saline, di corrispondere alla « mensa » vescovile di Volterra la somma di 280 lire. Io domando se alle volte detta « mensa » potesse reclamare.

R U G G E R I . Ma questo è un rapporto tra il Monopolio e la « mensa »!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* No, il Monopolio non paga: questi canoni sono a carico dello Stato. Ora ho anch'io osservato che c'è un'ingiustizia, perchè se si rivaluta quello che percepisce il Comune annualmente, si deve rivalutare anche quello che spettava alla « mensa ». Credo che potremmo, comunque, studiare la situazione; non so, precisamente, se l'indennità sia a carico del Comune o a carico dello Stato. Se fosse a carico dello Stato, posso assicurare il senatore Braccesi che riesamineremo la questione e faremo un'altra rivalutazione perchè sarebbe giusto; se invece fosse a carico del Comune, sarà questo che dovrà provvedere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1962, l'indennità perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salsi è elevata a lire 35 milioni annui.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il provento di cui alla presente legge può essere offerto in garanzia per la stipulazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti o presso gli altri Istituti autorizzati alla concessione di mutui agli enti locali.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1962-63 e successivi, si provvede con un'aliquota del maggiore gettito proveniente dall'attuazione del provvedimento concernente la modificazione degli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (2114-bis) (*Stralciato dal disegno di legge n.* 2114 *nella seduta della Commissione del* 27 *luglio* 1962)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica », stralciato dal disegno di legge n. 2114 nella seduta della Commissione del 27 luglio 1962.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore.* Credo che il problema sia noto. Il 20 luglio scorso era stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gui, di concerto con quelli del bilancio e del tesoro, disegno di legge che portava il n. 2114 e che concerneva l'istituzione di una indennità di studio per il personale direttivo ed insegnante della scuola elementare, secondaria ed artistica. Questo disegno di legge comportava due diverse coperture finanziarie: una, per 15 miliardi, che trovava reperimento nel fondo speciale per i provvedimenti in corso di approvazione da parte del Parlamento, e una altra, di venti miliardi, riguardanti l'indennità per il primo semestre dell'esercizio 1962-63 (cioè quello in corso), fondata su una quota del gettito presunto che si avrà in seguito all'approvazione del noto disegno di legge recante una nuova disciplina negli utili distribuiti dalle società e la modificazione della disciplina della nominatività ob-

bligatoria dei titoli azionari, vale a dire la cosiddetta « cedolare ».

A suo tempo, come certamente gli onorevoli colleghi ricorderanno, siamo stati costretti a stralciare la prima parte del ricordato provvedimento, che trovava la copertura fino a 15 miliardi, accantonando la seconda parte, che trova ora la copertura attraverso l'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge che noi abbiamo già approvato la settimana scorsa.

Essendo stata, pertanto, assicurata la copertura finanziaria, possiamo dare il via al disegno di legge in esame.

Mi pare che non vi sia altro da dire. C'è solo da aggiungere che, questa mattina, l'onorevole Sottosegretario per la pubblica istruzione Magrì ha presentato degli emendamenti di cui darò lettura in sede di esame dei singoli articoli. Tali emendamenti sono perfezionativi anche dal punto di vista dell'indennità a suo tempo conferita ad altre categorie di dipendenti statali (la famosa indennità dei punti 70), ed anche perequativi rispetto a questa.

Con tale ulteriore chiarimento, ritengo che non vi siano altre osservazioni da fare, da parte mia, e mi permetto, pertanto, di raccomandare alla Commissione di voler confortare con il proprio voto favorevole il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita una indennità di studio, con effetto dal 1° luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.

Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, l'indennità di studio è attribuita purchè gli insegnanti medesimi abbiano titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico.

L'indennità di studio è corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nell'annessa tabella.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il Ministero della pubblica istruzione propone che alla quarta riga, dopo la parola « elementare » siano aggiunte, come inciso, le parole « compresi gli insegnanti delle scuole popolari ».

Il Ministero propone altresì la sostituzione del secondo comma con un altro che stabilisce il parallelo con la legge 19 aprile 1962, n. 178, quella appunto concernente i 70 punti. Tale comma sostitutivo è del seguente tenore:

« L'indennità di studio non è dovuta al personale dipendente dalla medesima Amministrazione, al quale è stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura ».

A chiarimento dirò che questa indennità di studio vale per il primo semestre e non è nemmeno rapportata ai 70 famosi punti: lo sarà soltanto l'anno venturo.

B E R T O L I . Desidererei conoscere la ragione che ha indotto il Ministero a proporre il primo emendamento, ossia la precisazione riguardante gli insegnanti delle scuole popolari.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero riteneva che sotto la voce « insegnanti elementari » fossero già compresi anche quelli delle scuole popolari; invece la Ragioneria generale ci ha fatto osservare che, ad evitare ogni possibile equivoco, e quindi esclusione, è meglio specificare che l'indennità va anche agli insegnanti delle scuole popolari.

D E L U C A . Chiederei all'onorevole rappresentante del Governo di spiegare la

espressione posta nell'emendamento sostitutivo del secondo comma, che dice « o altro assegno mensile di analoga natura ».

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'assegno integrativo era stato dato ad alcuni funzionari della scuola, a provveditori, ispettori, eccetera.

D E L U C A . Non insegnanti, quindi, ma funzionari!

R U G G E R I . Non si può fare per esclusione?

B E R T O L I . Siccome questa analogia diventa quasi facoltà dell'Amministrazione, bisognerebbe precisare meglio, perchè vi potrebbero essere altri assegni, di altra natura, che non si possono considerare sostitutivi.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho chiesto chiarimenti alla Direzione generale dell'istruzione e mi è stato precisato che l'assegno integrativo della legge n. 178, oltre che ai provveditori fu anche accordato agli ispettori centrali e poichè gli ispettori centrali sono insegnanti, sarebbe potuto nascere equivoco e, quindi, una duplicazione dell'indennità.

Quanto all'assegno di « analoga natura », si tratta di un assegno dato dal Ministero del tesoro ai suoi dipendenti e che corrisponde all'assegno integrativo della legge n. 178: abbiamo, infatti, maestri che sono distaccati presso la Ragioneria generale e godono dell'assegno del Tesoro, e che non possono naturalmente avere anche quest'altro assegno.

S P A G N O L L I , *relatore.* La questione è stata chiarita per evitare che gli ispettori centrali insegnanti cumulino due indennità.

R U G G E R I . Per esclusione si potrebbe dire che non sono compresi coloro che godono dell'indennità prevista dalla legge n. 178; basterebbe, inoltre, precisare che l'indennità non viene corrisposta *pro tempore* a quei dipendenti del Ministero distaccati presso altri Ministeri. Se questi, infatti, vengono restituiti al Ministero della pubblica istruzione?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non godono più di quella indennità e, quindi, hanno diritto a questa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal Governo al primo comma dell'articolo in esame, tendente al aggiungere, dopo la parola « elementare », le altre: « compresi gli insegnanti delle scuole popolari ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'altro emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire l'intero secondo comma con il seguente:

« L'indennità di studio non è dovuta al personale dipendente dalla medesima Amministrazione al quale è stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'indennità di studio di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio l'indennità di studio è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra l'indennità di studio è commisurata proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, l'indennità di studio può superare la misura intera.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere per l'indennita di studio si provvede con aliquota del provento derivante dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle Società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do ora lettura della tabella allegata:

TABELLA DELL'INDENNITA' DI STUDIO

Coefficienti	Indennita di studio dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1962 *Misura lorda mensile*
220	L. 7.960
260	» 9.020
309	» 10.675
402	» 13.710
450	» 15.840
522	» 17.805
580	» 19.785
700	» 26.400
800	» 31.520

S P A G N O L L I , *relatore*. La tabella va bene per il primo semestre dell'esercizio 1962-63, e trova la copertura, come ho detto, nel fondo globale; per quanto concerne il secondo semestre, c'è in corso un altro provvedimento, preannunciato dal Consiglio dei ministri, che prevede la copertura anche di questo onere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella allegata, di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici s.p.a.) per il prezzo di lire 43 milioni e 200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno » (2148)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici S.p.A.) per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

E autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici società per azioni), per il prezzo di lire 43.200.000 (quarantatremilioniduecentomila), di due appezzamenti di terreno appartenenti al patrimonio dello Stato, estesi rispettivamente metri quadrati 1.485 e metri quadrati 180, siti nel comune di Salerno e distinti nel catasto rustico di detto Comune al foglio n. 64, parte del mappale 2361, quale risulterà dal tipo di frazionamento che sarà allegato allo stipulando atto di vendita. Detti appezzamenti confinano rispettivamente il primo con demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con area facente parte del patrimonio dello Stato e con nuovo alveo del torrente Fusandola ed il secondo con demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con nuovo alveo del torrente Fusandola e con demanio marittimo.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita con il quale saranno contestualmente regolati i rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione degli anzidetti due appezzamenti di terreno da parte della C.I.A.T.S.A

D E G I O V I N E , *relatore*. A seguito del trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un arenile sito nella spiaggia di S. Teresa in Salerno, della superficie di metri quadrati 2352, il comune di Salerno ne chiedeva la cessione per la costruzione di un grande albergo. Il relativo contratto di vendita non veniva perfezionato per difficoltà sopraggiunte circa la durata del vincolo di destinazione e la forma di gestione, da parte del Comune, del costruendo albergo. Il prezzo di cessione era stato comunque, fissato in lire 3.000.000. Ma nelle more, su autorizzazione del Comune, la società C.I.A.T.S.A. costruiva un grande albergo su una parte del detto arenile, e cioè su complessivi metri quadrati 1.665. A seguito di che l'Amministrazione dello Stato conveniva in giudizio il comune di Salerno e la suddetta società; giudizio di cui si propone con il presente disegno di legge transazione con l'acquisto diretto da parte della C.I.A.T.S.A. del terreno occupato, il cui valore viene determinato dagli organi tecnici in lire 43.200.000.

È evidente che la transazione e la vendita sono favorevoli all'Amministrazione, la quale, tra l'altro, invece dei tre milioni convenuti in un primo tempo con il comune di Salerno, viene ora a riscuotere il valore corrente di lire 43.200.000.

Poichè tale prezzo supera i limiti entro i quali è consentita l'alienazione a trattativa privata, il contratto deve essere previamente autorizzato con provvedimento legislativo. Se ne propone, quindi, senz'altro l'approvazione alla Commissione.

B E R T O L I . Perchè era stato convenuto in giudizio anche il comune di Salerno?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Perchè questo Comune, mentre non aveva ancora acquistato il terreno, aveva concesso alla C.I.A.T.S.A. di costruirvi un albergo.

B E R T O L I . Questo albergo non è di proprietà del Comune?

D E G I O V I N E , *relatore*. No, è della sopra ricordata società.

B E R T O L I . Si è avuta, anzitutto, una trattativa tra il Comune e l'Amministrazione dello Stato per quel suolo, sulla base di lire tre milioni. Su detto terreno è stato costruito un grande albergo da parte della C.I.A.T.S.A.; pertanto, l'Amministrazione dello Stato ha convenuto in giudizio sia la società che il Comune.

D E G I O V I N E , *relatore*. Sì, perchè il Comune ha dato l'autorizzazione a costruire; le trattative iniziali, come ho già detto, hanno avuto luogo tra il comune di Salerno e l'Amministrazione dello Stato. Ora il Comune è fuori causa, perchè le nuove trattative si sono svolte fra l'Amministrazione dello Stato e la società.

R U G G E R I . Trattative di che genere?

D E G I O V I N E , *relatore*. Per la transazione. Ad un certo momento, (dico questo per meglio precisare la situazione) quando l'Ufficio tecnico erariale è andato sul posto per precisare le modalità dell'acquisto del terreno da parte del comune di Salerno, poichè il Consiglio di Stato aveva sollevato delle obiezioni in merito ai vincoli da stabilire sul terreno in questione, per cui il Comune stesso non avrebbe potuto alienare quel suolo, si è trovato di fronte a un grande albergo, la cui costruzione era stata autorizzata dal Comune stesso. Allora l'Amministrazione, per non lasciare dubbi, ha citato anche il Comune.

R O D A . Prima di tutto c'è una questione che mi spiace sollevare: a un certo momento, ed esattamente nel 1949, viene « sdemanializzato », diciamo così, questo suolo che passa dal demanio al patrimonio dello Stato, e quindi può essere venduto. Perchè sdemanializzato? Perchè esattamente nel 1949 il comune di Salerno lo aveva richiesto essendo sua intenzione di venderlo. Prima domanda: perchè dal 1949, epoca in cui il comune di Salerno, dopo che è stata svincolata l'area, ne fa domanda di cessione, questo Comune deve aspettare fino al 1962 per ottenerla? Qualora si reputi giusto vendere a un ente locale una determinata area,

sarebbe desiderabile che si procedesse con una maggiore sollecitudine.

DE GIOVINE, *relatore*. Il comune di Salerno, invece di costruire l'albergo, aveva fatto, senza esserne ancora proprietario, una regolare cessione del terreno alla suddetta società per la costruzione di un albergo. Quindi l'Amministrazione si è dovuta rivolgere ad entrambi.

RUGGERI. Ma il Catasto non ha fatto la registrazione?

DE GIOVINE, *relatore*. No, il Comune non poteva vendere il terreno; ha « concesso » alla società, con una sua deliberazione, di costruire.

RODA. La verità è questa: su terreno di proprietà dello Stato, un privato, sia pure con la condiscendenza del Comune, ha costruito un ricchissimo albergo.

DE GIOVINE, *relatore*. E appunto per questo l'Amministrazione ha citato in giudizio il Comune, annullando tutte le trattative; e siccome non si poteva, praticamente, demolire l'albergo, si è venuti all'accordo del pagamento del valore reale. Con evidenza, nei 43 milioni è stata transatta anche una parte dei danni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Posso leggere alla Commissione la citazione dell'Avvocatura dello Stato nella quale il fatto è narrato in termini molto chiari.

Dice questo documento: « Con decreto interministeriale del 25 marzo 1949 emesso dal Ministro della marina mercantile e da quello delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile stesso anno, poichè il Capo del Compartimento marittimo di Salerno non aveva più ritenuto utilizzabile per i pubblici usi la zona data sulla spiaggia di Salerno di metri quadrati 2.352 facente parte del mappale n. 64 B della particella 1953 del comune di Salerno, spiaggia santa Teresa, tale area fu esclusa dal Demanio pubblico e trasferita fra i beni patrimoniali dello Stato. L'arenile fu stimato nel 1952 lire 2.352.000 e nel 1955 lire 73.000.000 e riportato nella scheda 682 B. A seguito di tale sdemanializzazione il Consiglio comunale di Salerno, debitamente autorizzato dal Prefetto di Salerno, chiese all'Intendenza di finanza di Salerno l'acquisto dell'area, richiesta a cui fu data adesione a condizione che fosse destinato il suolo per la costruzione di un grande albergo almeno per dieci anni.

Nel corso delle trattative per la cessione si compilò uno schema di atto nel quale si prevedeva che nel caso che sul suolo non fosse stato costruito l'albergo o, anche se costruito l'edificio, il Comune non l'avesse destinato ad albergo almeno per dieci anni, il suolo sarebbe stato restituito al Demanio con la restituzione della somma che all'atto della progettata cessione avrebbe dovuto riscuotere il Demanio o sarebbe stata chiesta la restituzione in pristino del terreno, trattenuto il fabbricato al prezzo della costruzione. Il decennio avrebbe dovuto decorrere dalla data di abitabilità della costruzione e il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova deliberazione in sostituzione della precedente, con cui si faceva decorrere il decennio dalla cessione. Così a una prima deliberazione del 25 settembre 1951 seguirono un'altra del 31 dicembre 1952 e un nuovo provvedimento prefettizio di autorizzazione.

La stipula della progettata cessione dell'area non potè mai aver luogo in quanto il Consiglio di Stato, sezione III, adito per il parere in data 27 ottobre 1953, prima della stipula dell'atto di cessione, chiedeva di conoscere se il comune di Salerno fosse autorizzato alla gestione dell'albergo nelle forme previste dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 o in economia, ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa e tale adempimento non fu mai espletato.

Nonostante la mancata cessione, l'Intendenza di finanza di Salerno apprendeva che la C.I.A.T.S.A. — Compagnia italiana alberghi turistici — aveva, in base a una convenzione col comune di Salerno (poi denunziata con atto di diffida del 28 dicembre 1959, di cui in seguito), costruito sulla su-

perficie di circa metri quadrati 1000 dell'arenile un grande albergo (Hotel Jolly).

In seguito a ciò il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, Divisione IX, il 28 ottobre 1959, proponeva di regolarizzare i rapporti con la società costruttrice ed occupanti mediante la stipula di un contratto, col quale l'Amministrazione delle finanze, riconoscendosi proprietaria della costruzione per effetto dell'articolo 936 del Codice civile, avrebbe indennizzato la società del valore materiale e del prezzo della mano d'opera corrente al tempo in cui la costruzione fu eseguita, e concesso in locazione l'immobile alla Compagnia italiana alberghi turistici, per un canone rapportato all'intera consistenza, diminuito di una quota annua di ammortamento del suddetto indennizzo calcolata al tasso di interessi legali. La C.I.A.T.S.A., intanto, aveva iniziato una nuova costruzione in ampliamento del Jolly Hotel, (occupando così in complesso metri quadrati 2019 circa e incorporando anche metri quadrati 310 della nuova inalveazione del torrente Fusandola dopo l'alluvione del 25-26 ottobre 1954 e quindi di pertinenza del Demanio idrico e di tale ampliamento l'Intendenza fu informata il 23 ottobre 1959.

Poichè le trattative per la bonaria definizione della vertenza non ebbero alcun esito, il 5 dicembre 1959 l'Intendente di finanza di Salerno diffidava la C.I.A.T.S.A. a rimuovere, a proprio rischio e spese, ai sensi dell'articolo 936 del Codice civile, immediatamente l'ampliamento del fabbricato dello Jolly Hotel per non essere stato autorizzato dall'Amministrazione del demanio dello Stato e perciò da ritenersi abusivo, con salvezza di ogni diritto al risarcimento dei danni per quant'altro.

La Compagnia italiana alberghi turistici, in persona del suo vice presidente grand'Ufficiale Giovanni Vaccari, con atto del 28 dicembre 1959, notificato al comune di Salerno, deduceva che con convenzione 25 novembre 1952 il comune di Salerno, garantendone la proprietà e la libertà da qualsiasi onere, avrebbe ceduta l'area denominata spiaggia santa Teresa, nel presupposto che gli sarebbe pervenuta dal Demanio dello Stato, per la costruzione di un edificio ad uso albergo, con l'obbligo di esercitare l'impresa alberghiera per venti anni, pagando il relativo prezzo, nonchè una somma da destinarsi ad opere assistenziali.

Con lo stesso atto del 28 dicembre 1959 la C.I.A.T.S.A. deduceva nel contempo che il comune di Salerno non avrebbe però tradotto in regolare atto formale la vendita, allegando sopravvenute difficoltà di perfezionamento del trapasso dell'immobile dal Demanio dello Stato ad esso Comune, il quale ciononostante il 3 marzo 1959 avrebbe sollecitata essa C.I.A.T.S.A. per l'ampliamento dello Jolly Hotel in relazione all'incremento del movimento turistico cittadino.

Tutto ciò premesso, la ripetuta società, a seguito dell'atto di diffida dell'Intendenza di finanza del 5 dicembre 1959, col quale si chiede la rimozione dell'ampliamento, sempre col ripetuto atto del 28 dicembre 1959, diffidava il comune di Salerno a procedere entro 90 giorni successivi a perfezionare l'acquisto del suolo a favore di essa Compagnia, preavvisando il Comune che in difetto lo avrebbe convenuto in giudizio per rispondere dei danni ».

Quindi noi abbiamo trovato questa situazione, e, dato che l'albergo già era stato costruito, abbiamo fatto la stima e ne è venuto fuori il prezzo richiesto.

Se volete, vi leggo anche la deliberazione del Consiglio comunale di Salerno: « Il sindaco, a questo punto, prega l'assessore, avvocato Clarizia, di riferire sull'argomento segnato al n. 10 dell'ordine del giorno, concernente la definizione dei rapporti fra il Demanio dello Stato, la C.I.A.T.S.A. e il Comune, in merito alla cessione dell'area demaniale alla spiaggia Santa Teresa per sede dell'Albergo Jolly.

L'assessore avvocato Clarizia riferisce che, come è noto, con atto notificato il 10 febbraio 1960, l'amministrazione del Demanio dello Stato, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato dall'avvocatura dello Stato di Napoli, citò il comune di Salerno dinanzi al Tribunale di Napoli, richiedendosi sentenza di condanna nei confronti del Comune e della C.I.A.T.S.A., poichè, secondo

le richieste dell'attore, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto così provvedere e giudicare:

1) ordinare a spese e rischio della C.I.A.T.S.A. la rimozione dell'ampliamento del fabbricato Jolly Hotel in Salerno, iniziato nell'agosto 1959 su parte dell'area del Demanio dello Stato (Ramo patrimoniale) del mappale 64 B della particella del comune di Salerno spiaggia santa Teresa con la incorporazione anche di metri quadrati 310 della nuova inalveazione del torrente Fusandola conseguente l'alluvione 26 ottobre 1954;

2) ordinare l'acquisto a favore del Demanio dello Stato del fabbricato Jolly Hotel di 56 camere occupanti la superficie di metri quadrati 1000 dell'area del patrimonio dello Stato, di cui al detto mappale e di piani superiori quattro, ognuno avente la superficie lorda di metri quadrati 346, corrispondendo, previa consulenza tecnica, alla C.I.A.T.S.A. la minor somma per le spese e il plusvalore assunto del suolo;

3) condannare in solido il comune di Salerno e la C.I.A.T.S.A. al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'area occupata per il fabbricato e il suo ampliamento, oltre gli interessi come per legge, nonchè le spese di giudizio.

Con deliberazione della Giunta municipale n. 1466 del 23 aprile 1960, approvata dalla G. P. A. nella seduta del 6 maggio 1960 e vistata il 10 stesso mese al n. 32160, ratificata dal Consiglio comunale con atto del 19 settembre 1960, n. 356, fu disposto di resistere al giudizio, istituito davanti al tribunale di Napoli dal Demanio dello Stato.

Senonchè, a seguito di opportune intese fra l'attore Demanio, la C.I.A.T.S.A. e il Comune, si è venuti nella determinazione di derimere la vertenza, regolarizzando i rapporti nei termini seguenti:

1) vendita, a trattativa privata, alla C.I.A.T.S.A., degli occupati metri quadrati 1.365, verso il prezzo di lire 43.200.000;

2) contestuale regolamento dei rapporti per la trascorsa occupazione, mediante corresponsione della giusta indennità, che, considerando l'occupazione stessa a carattere temporaneo ed occasionale, è stata determinata in lire 1.250.000, per il decennio 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, ed in lire 250.000 annue per l'ulteriore periodo fino alla data della presente stipula, con obbligo altresì della C.I.A.T.S.A. di pagare le spese di giudizio in corso, legittimamente instaurato contro di essa società e quello annotato a campione, di cui le prime sono state liquidate in lire 825.960 (ridotte a lire 700.000).

Alla transazione della vertenza nei termini suindicati, la C.I.A.T.S.A., nella persona del suo Presidente, Conte Gaetano Marzotto, ha dato la sua adesione con lettera 31 agosto 1960. Occorre, ora, che anche il Comune intervenga nella stipula dell'atto di transazione, all'uopo predisposto dall'Intendenza di finanza di Salerno, e trasmesso con nota del 10 aprile 1961, n. 21219 di prot., precisandosi che con tale atto il Comune viene sollevato da ogni responsabilità e da ogni impegno per l'avvenuta cessione ».

Alla esposizione dell'assessore Clarizia seguì una discussione in seno al Consiglio comunale, in seguito alla quale il Sindaco emise la seguente delibera:

« Stabilire di transigere la lite incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli, attore il Demanio dello Stato, contro il comune di Salerno e la Compagnia italiana alberghi turistici s.p.a., alle condizioni tutte indicate nello schema di contratto, trasmesso con lettera dell'Intendente di finanza del 19 aprile 1961, n. 21219 ».

B E R T O L I . Vorrei dei chiarimenti su due punti. L'articolo unico parla di metri quadrati 1485 e, invece, mi pare che la C.I.A.T.S.A. ne abbia occcupato di più di 2200.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* No! Il disegno di legge dice chiaramente che è stata autorizzata la vendita in favore della C.I.A.T.S.A. di due appezzamenti: uno di 1485 e l'altro di 180 metri quadrati, con un totale, quindi, di metri quadrati 1665.

B E R T O L I . Secondo punto: oltre alle 43.200.000 lire, sembra che la C.I.A. T.S.A. debba pagare quale indennità per la trascorsa occupazione della zona — secondo una valutazione dei competenti Uffici tecnici — una somma forfettaria di lire 1.250.000 per il decennio dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1959, e quella di lire 250 mila annue dal 1° gennaio 1960 fino alla stipula del contratto di vendita. Ora a me sembra che tale somma sia irrisoria. Se, in realtà, il suolo vale 43.200.000 lire, il reddito vogliamo calcolarlo almeno al 5 per cento? In questo caso sono 2.150.000 lire circa all'anno, che, moltiplicate per dieci anni, diventano lire 21.500.000; invece, la società alberghiera paga la più modesta somma di lire 1.250.000.

Poi c'è il periodo successivo al 1959, nel quale si fa pagare alla C.I.A.T.S.A. 250.000 lire all'anno, invece che 2 milioni e 150 mila lire, come dovrebbe essere il suo giusto prezzo, sempre in base al reddito che il valore del terreno dovrebbe dare. Come si vede, non ci troviamo con i conti e, in definitiva, oltre che rendere un enorme favore ad una società privata, le regaliamo anche alcune decine di milioni.

È su questo punto che vorrei qualche spiegazione.

R O D A . Il senatore Bertoli mi ha preceduto nella richiesta che io stesso intendevo rivolgere. Tuttavia vorrei aggiungere che affittare un immobile, valutato molto al di sotto del suo valore reale, a 125 mila lire all'anno per dieci anni, è una cosa che fa impressione.

Anche se si volesse saltare a pie' pari questa considerazione, noi abbiamo letto nella relazione che accompagna il disegno di legge che, nel 1955, gli Uffici governativi competenti avevano valutato il terreno ceduto alla C.I.A.T.S.A. in 70 milioni. Ora, mi domando, se nel 1955 il valore era di 70 milioni, come mai cinque anni dopo, ed esattamente nel maggio del 1960, gli Uffici tecnici erariali non stimano più a 70 milioni, ma a soli 43 milioni il valore del terreno, mentre è a tutti noto che nel frattempo vi è stato un notevole incremento nei prezzi delle aree fabbricabili? E non basta: vi è una affittanza dell'immobile alla stessa C.I.A.T.S.A. a lire 125 mila lire annue per un decennio! Tutto ciò appare del tutto inconcepibile.

D E G I O V I N E , *relatore*. I 70 milioni erano la valutazione di tutta l'area, anche di quella che non è stata poi utilizzata dalla C.I.A.T.S.A.

M O T T . C'è da calcolare, poi, che col passaggio di proprietà viene ad incrementarsi il valore dell'area sul quale è stato fabbricato l'albergo, per cui l'Ufficio del registro ricaverà qualche decina di milioni in più.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La rendita delle aree fabbricabili, tutti lo sappiamo, non è mai data da un canone di affitto, ma dal valore che acquista quando non è più steppa, cioè quando vi si costruisce sopra un immobile.

B E R T O L I . Se la società avesse acquistato e pagato l'area fabbricabile prima della costruzione, avrebbe pagato non 43 milioni, ma 70 milioni, come era stato stimato il terreno sei anni fa.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La relazione di stima fatta dall'Ufficio tecnico erariale di Salerno sul suolo già di pertinenza del Demanio marittimo, sito sulla spiaggia Santa Teresa, incluso nel comprensorio marittimo di Salerno e chiesto in acquisto dal municipio di Salerno per la costruzione di un albergo, dopo avere dettagliatamente descritto la ubicazione del suolo, passa ad esprimere i criteri di valutazione e dice: « I prezzi a metri quadrati correnti per aree edificabili nel centro urbano di Salerno oscillano tra un massimo di lire 16.000 per le zone centralissime ed un minimo di lire 3.000 per quelle eccentriche. Detti prezzi sono da riferirsi a suoli aventi in comune il requisito di un piano di posa utile per le fondazioni, costituite da roccia mediamente compatta e, con profondità dal piano di campagna variabile da un minimo di metri 0,50 ad un massimo di m. 3. Quindi, se per il suolo in questione si considerasse la

sola ubicazione (che nel caso risulta quasi centrale e di esposizione panoramica) si potrebbe attribuire ad esso una prezzo di lire 6000 a metro quadrato. Ma, in effetti, nella presente determinazione di prezzo è da tenersi in massima considerazione il non possedere il suolo in esame il comune requisito dinanzi indicato.

Infatti, per poterne effettuare l'utilizzazione che è nei proponimenti del Comune (e cioè la costruzione di un edificio di diversi piani e di notevole mole, da destinarsi ad albergo), si renderanno necessari (per almeno 2000 metri quadrati impegnati dalla pianta dell'edificio) lavori di fondazione di rilevante costo e che comprenderanno tra l'altro scavi a notevole profondità, al di sotto del livello del mare, fino al raggiungimento di un omogeneo piano sabbioso di posa di sufficiente compattezza. I lavori impegneranno l'adozione di tutti quei mezzi ed accorgimenti che la tecnica prevede per le fondazioni in acqua.

Da analisi effettuata a parte, il costo di dette opere riferito al metro quadrato risulta di circa lire 10.000, prezzo notevolmente superiore a quello di 6000 fissato per il suolo come in precedenza, in considerazione della sola ubicazione.

Pertanto, nel mentre si fa rilevare che utilizzazione analoga per costruire non potrebbe venire effettuata da altri che non sia il Comune (in dipendenza di possibile opposizione da parte della propria Commissione edilizia), il criterio di valutazione meglio indicato è da basare su quella che può essere la utilizzazione normale del suolo stesso e cioè quella per deposito scoperto o coperto di materiali attinenti al commercio marittimo, analogamente a quelle correnti per gli altri suoli demaniali limitrofi.

Dette utilizzazioni vengono effettuate mediante concessioni pluriennali o annuali contro pagamento di canoni annuali variabili nella zona in oggetto da lire 40 a lire 60 a metro quadrato.

Per il suolo in questione, tenute presenti tutte le condizioni di cui si è trattato, il canone congruo di concessione si fissa in lire 50.

Pertanto, ai fini della valutazione del suolo, il prezzo a metro quadrato corrispondente a detto canone di lire 50, risulta, in relazione all'attuale andamento del mercato, di lire 1000, e quindi un valore, per l'intera superficie di metri quadrati 2352, di lire 2 milioni 352.000.

È da aggiungere che effettuandosi l'acquisto per lo scopo indicato in oggetto, oltre i forti oneri che la costruzione importa, in dipendenza della natura del terreno, altri ne deriveranno dal necessario spostamento e nuova sistemazione delle opere di fognatura. Altra condizione negativa di notevole importanza nei confronti del progettato edificio, e quindi nei confronti del suolo sul quale esso dovrà sorgere, è costituita dalla limitrofa ferrovia e relativo traffico di convogli-merci con trazione a vapore.

Considerazioni generali: nella valutazione del suolo si è tenuto conto della finalità dell'intento che si vuol raggiungere e cioè quello di dotare la città di un moderno albergo, avente tutti i requisiti e conforti richiesti da un capoluogo destinato a diventare un importante centro turistico. Per cui è da escludersi ogni intenzione speculativa da parte del Comune, cosa questa che chiaramente si rileva dalla deliberazione di cui alla adunanza del 25 gennaio 1949 del Consiglio comunale ».

Per quanto riguarda i lavori eseguiti dalla C.I.A.T.S.A. e la consistenza di essi, sembra accertato che siano stati spesi 136 milioni. Per quanto riguarda la data di occupazione da parte della società dell'area demaniale, in linea di fatto pare stabilito sia il gennaio 1950. Per quanto riguarda il canone al 31 dicembre 1959, fissato in modo forfettario in un milione 250 mila lire, per i dieci anni 1950-59, si deve considerare che il valore della indennità di occupazione è assai minore poichè nel periodo 1950-1961 venne fissato in lire 75 per metro quadrato per anno.

Non è il caso di chiedere l'aumento di valore: calcoliamo il valore odierno, perchè l'area era stata sempre considerata, fino alla costruzione, di proprietà del Comune e quindi la società doveva pagare solo l'uso di una area qualsiasi.

Il discorso, in base alle varie relazioni e considerazioni fatte dagli Uffici, mi sembra abbastanza semplice: o buttiamo fuori il comune di Salerno, cosa che penso nessuno voglia fare, o, tutto compreso, ci conviene sistemare tutta la questione e non parlarne più.

P R E S I D E N T E . Quando si fa una vendita a trattativa privata, sistematicamente avviene che il Consiglio di Stato, al quale è sottoposto l'atto per l'approvazione, provvede ad eccrescere il prezzo stabilito dal 10 al 20 per cento. Se si facesse l'asta pubblica, infatti, si incasserebbe molto di più.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il valore dell'area è oggi maggiore, perchè c'è sopra la costruzione, ma noi abbiamo venduto il solo terreno. Comunque, la storia è così come l'ho raccontata attraverso i documenti ministeriali. È vero che il terreno si poteva vendere all'asta, ma il fatto è che adesso c'è sopra l'albergo; inoltre, l'importo è stato calcolato tenendo presente tutti gli elementi che vi ho letto. Bisognava, insomma, sanare in qualche maniera una situazione di fatto piuttosto imbrogliata e vendere il terreno a quello che ne era, in effetti, l'unico possibile compratore. Ad ogni modo, la Commissione può, volendo, aumentare la cifra per la vendita dell'area e ci si proverà di ottenere un pagamento maggiorato.

R U G G E R I . Bisognerebbe sapere quanto avrebbe incassato l'Erario se il terreno fosse stato pagato al prezzo di mercato: avrebbe certo incassato moltissimi milioni in più.

R O D A . Tutto dipende dal fatto che chi era impegolato nella faccenda era proprio il comune di Salerno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte » (1030-D) (*Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte », modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Oliva, prego il senatore Braccesi, se non si fanno osservazioni, di voler fungere da relatore.

B R A C C E S I , *f.f. relatore.* Riprendo la relazione del collega Oliva al punto in cui la lasciò, mi pare quindici o venti giorni or sono.

Dunque, dobbiamo esaminare in questo disegno di legge gli ultimi emendamenti apportativi dalla Camera dei deputati, dopo un andirivieni assai simpatico, iniziatosi nel settembre 1960.

Tali emendamenti sono tre e riguardano, più che altro, l'articolo 2, quello cioè che contempla i casi in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, istituente i cosidetti « moduli fissi ».

La disparità di opinione emersa fra il Senato e la Camera dei deputati è la seguente: da parte nostra, accogliendo la proposta iniziale del senatore Trabucchi, mantenemmo, nonostante il parere contrario della Camera

che lo aveva abolito, un capoverso col quale era precisato che, allorquando il contribuente avesse richiesto l'accertamento del valore reale dei beni secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, l'ufficio non era più tenuto a contenere la valutazione nei limiti del valore risultante dalla applicazione al reddito catastale dei moduli fissi, e quindi poteva anche superarli e ciò per non facilitare l'istituzione di ricorsi evidentemente presentati con fini evasori. La Camera, invece, appellandosi allo scopo della legge, ha voluto nuovamente sopprimere questo capoverso, ammettendo che, comunque, non possa superarsi nella valutazione quella massima ottenuta con l'applicazione dei moduli fissi. La Camera dei deputati ha però accettato in compenso un emendamento aggiuntivo proposto dal ministro Trabucchi, per cui, nel caso di non accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi per cui si sia giunti in sede di reclamo fino alle Commissioni di merito, quando quella di primo grado ritenga che il valore reale superi di oltre il venti per cento il valore risultante sulla base or ora ricordata, vengono applicati i disposti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette che prevedono: 1) la sospensione della pronuncia da parte della Commissione e il rinvio degli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento; 2) la possibilità che l'imponibile possa essere definito con l'adesione del contribuente.

Vi è, infine, da notare la soppressione dell'articolo 3, che faceva parte del testo iniziale, in virtù del quale veniva esclusa ogni possibilità di accordo tra l'Amministrazione e il contribuente quando il valore dei beni è stato accertato dalle competenti Commissioni di merito. A mio avviso, infatti, tale norma è inutile perchè, dopo il parere delle Commissioni, è da escludere sempre qualsiasi concordato.

Questi sono gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo precedentemente da noi approvato.

S P A G N O L L I . Vorrei soltanto ricordare che durante l'ultima seduta, quando il Ministro non è potuto intervenire, il relatore Oliva concludeva la sua esposizione dichiarando che, per chiudere la partita e per realizzare quello che è lo scopo principale del proponente, proponeva di approvare il testo della Camera dei deputati.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Effettivamente è consigliabile approvare il testo così come è pervenuto al Senato poichè altrimenti si rischia di ritardare molto a lungo l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . La prima parte del secondo comma dell'articolo 2 stabiliva che nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro trenta giorni dal ricorso del contribuente la valutazione stessa, anche maggiorandola. La Camera dei deputati ha, invece, soppresso le parole « anche maggiorandola ». Allora, in base a questa soppressione, la valutazione di cui si tratta non può essere aumentata.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non si può sorpassare il valore dei moduli fissi, a meno che non vi sia una differenza di oltre il 20 per cento, il che vuol dire che vi è una certa riserva.

C E N I N I . Sono stato uno di quelli che avevano insistito perchè si applicasse in questo caso il sistema generale. Comunque, sebbene un po' *obtorto collo*, ritengo che il testo sia accettabile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si os-

servano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque, se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro 30 giorni dal ricorso del contribuente la valutazione stessa. In ogni ipotesi le commissioni di merito adite in sede di reclamo possono accertare un valore superiore a quello accertato dall'ufficio.

Quando la commissione di primo grado ritenga che il valore reale superi di oltre il 20 per cento il valore risultante dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, si applicano i disposti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo già approvato dal Senato, del seguente tenore:

« Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito senza che sia possibile addivenire ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribuente ».

Poichè nessuno domando di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do ora lettura dell'articolo 3, già articolo 4 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni, oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresì gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno.

Do ora lettura dell'articolo 4, già articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda la tassa di successione e dalla data di

entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, n. 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui all'articolo 3 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari